



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 13 giugno 2019 n.100**

*(Ratifica Decreto Delegato 12 marzo 2019 n.44)*

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 12 marzo 2019 n.44 – Modalità di accesso al fondo a sostegno delle iniziative e progetti pubblico-privati – promulgato:*

*Visto l'articolo 20, comma 2, della Legge 24 dicembre 2018 n.173;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 25 febbraio 2019;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 6 giugno 2019;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 6 giugno 2019;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 12 marzo 2019 n.44 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE E PROGETTI PUBBLICO PRIVATI**

### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato disciplina le modalità e le procedure di utilizzo del fondo, istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della Legge 24 dicembre 2018 n. 173 sul cap. 1-4-4317 "Fondo a sostegno delle iniziative e progetti pubblico privati" per un importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), volto al sostegno delle iniziative e dei progetti pubblico privati, in particolare connessi al piano triennale di promozione turistica.

2. Nei successivi articoli sono stabilite le modalità e le procedure per l'erogazione dei finanziamenti, nella forma del contributo a fondo perduto a carico dello Stato, di iniziative attivate in sinergia tra pubblico e privato al fine di sostenere la cooperazione tra piccole imprese, istituzioni pubbliche e associazioni di categoria per la proposizione di iniziative e progetti comuni finanziabili.

**Art. 2***(Iniziativa e progetti pubblico privati finanziabili)*

1. Sono finanziabili le iniziative e i progetti pubblico privati riferiti agli ambiti di seguito indicati:
  - a) della tutela ambientale, delle attività turistiche, dell'ideazione di opere infrastrutturali per l'esercizio dell'attività di impresa, trasporti compresi;
  - b) della ricerca e della formazione legati allo sviluppo del comportato economico;
  - b *bis*) dell'accesso a nuovi mercati e uso di nuove tecnologie;
  - c) dell'organizzazione di eventi culturali finalizzati alla promozione turistica;
  - d) innovativi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di nuovi prodotti, processi o servizi, tramite lo sviluppo di una o più tecnologie identificate, quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le nanotecnologie, l'uso dei nuovi materiali, le biotecnologie, le tecnologie volte a realizzare obiettivi in partenariato anche con aziende, enti o istituzioni culturali di altri Stati;
  - e) dello sviluppo dei beni immateriali, quali a titolo meramente indicativo i software protetti da copyright, i brevetti industriali, i disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
  - f) della valorizzazione dell'artigianato artistico;
  - g) della valorizzazione dei prodotti tipici, alimentari e non, del territorio;
  - i) altri progetti identificati nei bandi emanati dal Comitato per i Progetti di Sviluppo.
2. L'erogazione dei finanziamenti volti al sostegno delle iniziative e progetti di cui al comma 1, avviene mediante emissione di un bando con le modalità di cui ai successivi articoli.

**Art. 3***(Comitato per i Progetti di Sviluppo)*

1. E' istituito un Comitato per i Progetti di Sviluppo composto da:
  - a) Il Direttore del Dipartimento Economia, o suo delegato, che lo presiede;
  - b) Il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo, o suo delegato;
  - c) due membri designati dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro nominato dal Consiglio Grande e Generale. Oltre ai rappresentanti effettivi, le associazioni dei datori di lavoro designano altrettanti rappresentanti supplenti.

*1 bis.* A seconda dei progetti posti all'ordine del giorno, su richiesta del Presidente, possono essere invitati a presenziare, con funzione consultiva, uno o più rappresentanti del:

  - a) l'Università di San Marino;
  - b) l'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.;
  - c) l'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio.

*1 ter.* In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
2. L'emissione del bando e la valutazione e selezione dei progetti da finanziare compete al Comitato per i Progetti di Sviluppo.

**Art. 4***(Modalità e procedure di partecipazione al bando)*

1. Il Comitato per i Progetti di Sviluppo di cui all'articolo 3, emette un bando di selezione pubblico in cui indica:
  - a) modalità di presentazione della domanda;
  - b) le risorse da destinare al finanziamento complessivo dei progetti;

- c) il numero di progetti finanziabili con riferimento agli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1;
  - d) l'importo del finanziamento per ciascun progetto;
  - e) i criteri di valutazione e di aggiudicazione.
2. Ogni singolo progetto non può essere finanziato per un importo superiore alla metà dell'ammontare del fondo stanziato sul capitolo 1-4-4317 "Fondo a sostegno delle iniziative e progetti pubblico privati".
  3. Nel caso in cui il bando vada deserto o non sia finanziato l'intero ammontare del fondo stanziato, sarà emesso un nuovo bando.

#### **Art. 5**

##### *(Requisiti di partecipazione al bando)*

1. La partecipazione al bando è consentita a piccole imprese sammarinesi, il cui oggetto sociale o licenza abbia affinità specifiche con una o più parti del progetto.
2. Il progetto è presentato in collaborazione con un ente o azienda o società a partecipazione pubblica, un'associazione sindacale o di categoria regolarmente riconosciuta.
3. Per piccole imprese, ai soli fini del presente decreto delegato, si intendono imprese sammarinesi il cui fatturato non sia superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) con riferimento agli anni/periodi d'imposta 2016 e 2017 e che non abbiano debiti verso enti del Settore Pubblico Allargato.

#### **Art. 6**

##### *(Erogazione del finanziamento e casi di revoca)*

1. L'erogazione del finanziamento avverrà a cura dell'Ufficio Attività Economiche (UAE) sulla base di rendicontazione documentata dello stato di avanzamento della realizzazione delle iniziative e dei progetti e delle spese effettuate.
2. L'erogazione del finanziamento avverrà a cura dell'UAE con le seguenti modalità:
  - a) 50% all'aggiudicazione;
  - b) 50% alla presentazione della relazione sullo stato di avanzamento della realizzazione dell'iniziativa e del progetto stesso.
3. In caso di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca da parte del Comitato per i Progetti di Sviluppo, in forma totale o parziale, del finanziamento previsto dal presente decreto delegato.
4. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell'ammontare del finanziamento, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento, nelle modalità che saranno previste da apposito regolamento di cui all'articolo 7 del presente decreto delegato.

#### **Art. 7**

##### *(Regolamento)*

1. Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente decreto delegato, il Comitato per i Progetti di Sviluppo elabora un regolamento per definire le modalità e le procedure di partecipazione al bando in applicazione dell'articolo 4 che sarà adottato dal Congresso di Stato.

**Art. 8**  
*(Copertura finanziaria)*

1. I contributi a carico dello Stato relativi ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato troveranno imputazione, così come indicato all'articolo 20, comma 1, della Legge n. 173/2018, sul capitolo 1-4-4317 "Fondo a sostegno delle iniziative e progetti pubblico privati".

**Art. 9**  
*(Pubblicità)*

1. La pubblicità del bando e degli esiti dello stesso è effettuata mediante pubblicazione sul portale dei Servizi PA, nonché tramite la pubblicazione sui siti internet delle Segreterie di Stato coinvolte e degli enti/società a partecipazione pubblica interessate.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 giugno 2019/1718 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Nicola Selva – Michele Muratori*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*

